

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO LEGGE 15/2009

Aggiornamento all'8 luglio

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI	TESTO ELABORATO NELLE RIUNIONI TECNICHE	QUESTIONI IN SOSPESO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI
<p align="center">Art. 7 (PARERE) <i>(Sistema di misurazione e valutazione della performance)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.</p> <p>2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo gli indirizzi adottati dall'Autorità di cui all'articolo 13:</p> <p>A.) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;</p> <p>B.) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;</p> <p>C.) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di</p>	<p align="center">Art. 7 <i>(Sistema di misurazione e valutazione della performance)</i></p> <p><i>identitico</i></p> <p>2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo gli indirizzi adottati dall'Autorità di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 1 bis del medesimo articolo:</p> <p><i>identitico</i></p> <p><i>identitico</i></p>	

<p>controllo esistenti. D) le modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.</p>	<p><i>identitico</i> <i>identitico</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale)</p> <p>Comma 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale)</p> <p>Comma 1 Aggiungere una lettera d) “ alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una distribuzione significativamente differenziata dei punteggi finali.”</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 (INTESA) <i>(Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)</i></p> <p>1. E' istituita l'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Autorità”, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.</p> <p><i>(il resto dell'articolo rimane identico)</i></p>	<p>1bis. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 4, 5, e7.</p>	

	<p style="text-align: center;">“Art. 15-bis” (INTESA)</p> <p>1. Negli ordinamenti delle regioni per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.</p> <p>2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.</p> <p>3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni previgenti; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all’emanazione della disciplina regionale e locale.”</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 27 (INTESA) <i>(Premio di efficienza)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall’articolo 2, commi 33 e 34 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nel Rapporto di Performance, validati dall’Organismo di valutazione di cui all’articolo 14 e verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (INTESA) <i>(Premio di efficienza)</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>2 bis Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, per quanto</p>	

	<p>concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e i relativi enti dipendenti nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nel rapporto di performance e validati dal proprio organismo di valutazione”</p>	
<p>Art. 29 (INTESA) <i>(Inderogabilità)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del Codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 29 (INTESA) <i>(Inderogabilità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30 bis per le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del Codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
	<p>“Art. 30-bis” (INTESA)</p> <p>1. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 24, comma 1, 25, 26 e 27, comma1.</p> <p>2. Le regioni, per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale viene attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia alta di merito e che le fasce siano comunque non inferiori a tre.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti locali aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore o pari alle 8 unità ovvero un numero di dirigenti in servizio inferiore o pari a 5 unità. I predetti enti comunque devono garantire l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.</p> <p>4.Per premiare il merito e le professionalità, le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa,</p>	

	<p>utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20, comma 1, lettere c), d) ed f), nonché adattandoli alle specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.</p> <p>5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31/12/2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni previgenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino all'emanazione della disciplina regionale e locale.”</p> <p>6. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza Unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 16, comma 2, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1 anche al fine di introdurre eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.</p>	<p><i>Si tratta di una proposta nuova del Ministero della Pubblica amministrazione dell'8 luglio 2009. DA VERIFICARE.</i></p>
<p>“Art. 52” (PARERE – INTESA SOLO SUI COMMI 1 E 3) (Modifiche all’articolo 40 del D.lgs 165/2001)</p> <p>“All’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “Art. 40 - (Contratti collettivi nazionali ed integrativi) – 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2,</p>	<p>“Art. 52” (PARERE – INTESA SOLO SUI COMMI 1 E 3) (Modifiche all’articolo 40 del D.lgs 165/2001)</p> <p>“All’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “Art. 40 - (Contratti collettivi nazionali ed integrativi) – 1. <i>identico</i></p>	

lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Sono costituiti due comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono due separate aree per la dirigenza, definiti tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative, con le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47. I professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla X qualifica funzionale rientrano, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni e senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, nell'area contrattuale della dirigenza, di cui costituiscono una separata sezione. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario, per gli effetti dell'articolo [15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario, per gli effetti dell'articolo [15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. **Le risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.**

*L'emendamento proposto dal Minsitero l'8 luglio non accoglie la proposta di regioni, province e comuni di una verifica preventiva e concordata sull'ammontare delle risorse.
Da correggere la formulazione finale sulle rappresentanze, meglio inserire la Conferenza delle*

<p>comparto o nell'area di contrattazione.</p> <p>3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le amministrazioni regionali, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di definizione delle compatibilità finanziarie nazionali. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, ferme restando le ipotesi di responsabilità delle parti contraenti e dei competenti organi di controllo dell'amministrazione, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.</p> <p>3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.".</p>	<p>3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni e gli enti del SSN, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa secondo le finalità stabilite dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e premi, applicabili alle Regioni ed agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli articoli 15 bis e 30 bis del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3-sexies. <i>identico</i></p>	<p><i>L'economia ha chiesto espressamente di eliminare il riferimento agli enti del SSN, per i quali non sarebbe a loro modo di vedere compatibile la previsione di risorse aggiuntive nella contrattazione integrativa. Le regioni si sono dichiarate contrarie.</i></p>
<p>Articolo 53 (PARERE) (Modifiche all'articolo 40 bis del D.lgs 165/2003)</p>		

“1. L’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
“Art. 40-bis – (*Controlli in materia di contrattazione integrativa*)- 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, ultimo periodo.

Identico

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-*quinquies*. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

Identico

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche

Identico

informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica . Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei Conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.

La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.

La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze **e con la Conferenza unificata** predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle

<p>esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.”</p>	<p>amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>identico</i></p>	
<p align="center">Articolo 54 (PARERE) (Modifiche all'articolo 41 del D.lgs 165/2003)</p> <p>“1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “Art. 41 - (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN) - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva</p>		

nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia - UPI- e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1, per gli enti rappresentanti ivi comprese e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale nonché per i segretari comunali e provinciali. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro , della salute e della previdenza sociale partecipa al comitato di settore per le competenze delle amministrazioni del SSN.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico sentito il Ministro della pubblica istruzione; nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei Rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui al comma 1 per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, per le Regioni, i relativi enti dipendenti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del Lavoro , della salute e della previdenza sociale per le competenze delle amministrazioni del SSN. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI, dell'Unione delle Province d'Italia - UPI- e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1 per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di Commercio e dei segretari comunali e provinciali.

identico

4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere

<p>assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.</p> <p>5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.”;</p>	<p>l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I Comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle regioni e degli enti locali e l'ARAN a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 56 (PARERE) (Modifiche all'articolo 46 del D.lgs 165/2003)</p> <p>1. All'articolo 46, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: A) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: “3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.</p> <p>4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei</p>		

contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

a) il Presidente;

b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al successivo comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che

Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, **previo parere della Conferenza Unificata**, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. *(identico)*

Le Regioni, Anci ed Upi hanno richiesto l'Intesa sulla nomina del Presidente. Il Governo propone il parere. (situazione attuale)

le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.”.

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.”.

c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;”;

d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge di approvazione del bilancio preventivo, con imputazione alla pertinente unità previsionale

di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze;”;

- e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
- f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10”.
- g) al comma 12:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10”;
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'art. 7, commi 6 e seguenti.”.

Articolo 57

(Modifiche all'articolo 47 del Decreto legislativo 165/2003)

L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“Art. 47 – (Procedimento di contrattazione collettiva) –

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo

e)al comma 10, nel quinto periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni” **e dopo le parole “Dipartimento della Funzione pubblica” sono inserite le seguenti: “ e del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza Unificata”.**

contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. **Fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42**, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

PROPOSTA REG - EELL: *abrogare l'inciso: "Il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Il Governo propone di lasciarlo e di inserire "Fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009".*

Le regioni e gli enti locali si sono dichiarati assolutamente contari.

dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione degli esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge nonché il sabato.”

<p style="text-align: center;">Articolo 63 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi)</p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.</p> <p>2. In ogni caso, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.</p> <p>3. Per consentire l'adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso la medesima rappresentatività rimane determinata con riferimento alla media fra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto n. 165 del 2001, sono prorogati per il successivo triennio gli organismi di Rappresentanza unitaria del personale.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 3, in sede di prima applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 58 del presente decreto, alla contrattazione collettiva relativa al periodo successivo a quello in corso sono ammesse le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei dati di cui al comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 63 (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi)</p> <p style="text-align: center;">“4-bis. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.”;</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Verificare se inserire anche la sanità)</i></p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 72 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli articoli da 17 a 23, da 25 a 30, da 32 a 35, 52, 55, 59, 60, comma 1, 62, 63, 64, 66, 67 e 71, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. <i>l)</i> ed <i>m)</i> della Costituzione.</p> <p>2. Gli articoli da 3 a 15, l'articolo 24 e l'articolo 60, commi 1 bis e 1 ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.</p> <p>3. Gli articoli 53, 54, 56, 57, 58 recano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p>4 e 5 omissis</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 72 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli articoli da 17 a 23, da 25 a 30, da 28 a 30, 11 commi 1 e 3, da 32 a 35, 52, 55, 59, 60, comma 1, 62, 63, 64, 66, 67 e 71, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. <i>l)</i> ed <i>m)</i> della Costituzione.</p> <p>2. Gli articoli da 3 a 15, l'articolo 24 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 16, 17, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1 e l'articolo 60, commi 1 bis e 1 ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.</p> <p>3. Gli articoli 53, 54, 56, 57, 58 recano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.</p> <p><i>4 e 5 identitici</i></p> <p>5 bis Le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano i propri ordinamenti ai principi desumibili dall'articolo 2 comma 1 della Legge 4 marzo 2009 n.15, in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.</p>	
---	--	--